



Regolamento per la frequenza di studenti uditori

approvato dal Collegio Docenti del 13/12/2024

approvato dal Commissario ad Acta il 27.12.2024 con Delibera n. 3

Art. 1 – Premessa

Il D.P.R. 275/99 offre alle singole scuole la possibilità di intervenire, sotto il profilo didattico e organizzativo, per orientare le strategie educative indizione delle specifiche esigenze del territorio di riferimento ed, in questo caso, anche delle priorità individuate a livello nazionale; in tale senso allo scopo di contrastare la dispersione scolastica, il CPIA 1 Massa Carrara intende:

- A) venire incontro in particolar modo alle esigenze degli studenti lavoratori, offrendo loro maggiori opportunità nel percorso di studio.
- B) favorire l'integrazione degli alunni in situazione di svantaggio favorendone l'esperienza di scolarizzazione.
- C) offrire opportunità di sostegno e orientamento agli studenti che intendono prepararsi per gli esami di idoneità o di Stato

Art. 2 – Principi generali

1. La scuola, previa adeguata valutazione dei casi, offre la possibilità agli uditori esterni di frequentare sia le discipline di area comune di un corso serale sia eventualmente i laboratori di un corso diurno per il quale non sia attivato il corrispondente corso in orario serale, compatibile quindi con le esigenze dello studente lavoratore. L'uditore esterno può frequentare le lezioni per le quali possiede i prerequisiti stabiliti dalla normativa vigente, previa autorizzazione deliberata dai Consigli di Classe interessati.
2. Di regola non è ammessa la frequenza di un uditore esterno, già iscritto all'Istituto e ritirato nell'anno corrente, salvo casi particolari e del tutto eccezionali, che rientrino nell'ipotesi B dell'art.1, valutati dal Dirigente Scolastico, previo parere favorevole, espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe,
3. L'ammissione è condizionata dal rispetto della normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro con particolare riguardo alle scuole.
4. All'atto dell'iscrizione viene fornita copia del Regolamento di Istituto e del presente Regolamento Studente Uditore. L'Uditore prende visione delle norme di comportamento in caso di emergenza presenti in tutte le aule dell'istituto.



Art. 3 – Condizioni e requisiti

1. L'ammissione alle lezioni è subordinata all'approvazione del Consiglio/i di Classe interessati. Il Dirigente Scolastico, acquisita la domanda, sentito il Coordinatore di classe, tenuto conto della capienza delle aule, del numero complessivo degli alunni e di ogni altro elemento che possa ostare all'accettazione della stessa, in particolare tenuto conto della normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro, dispone, esercitando il proprio potere discrezionale, l'ammissione o la non ammissione dello studente uditore.
2. Ai fini dell'ammissione, in qualità di uditore esterno, sarà considerato titolo preferenziale il possesso di curriculum scolastico affine al corso di studi che intende seguire.
3. Per gli studenti uditori è **obbligatorio** il versamento definito, per gli studenti regolamenti iscritti, "contributo volontario". Tale contributo non è in alcun caso restituibile, neanche in caso di abbandono o allontanamento dell'uditore dalla scuola.
4. Verrà data precedenza agli alunni iscritti presso la Rete Territoriale di Servizio, che intendano iscriversi ai corsi di alfabetizzazione per i quali il Collegio Docenti voterà ad inizio anno i posti da accantonare.

Art. 4 – Adempimenti

1. Lo studente uditore esterno ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite alla classe/i a cui viene assegnato, ma senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica degli allievi regolarmente iscritti. Ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica, ma non sarà soggetto a valutazione. Non vi sono obblighi di comunicazione alla famiglia in merito alle verifiche da parte dei docenti della scuola.
2. L'uditore o i tutori fanno domanda di iscrizione in un modello di domanda fornito dalla scuola. Esclusivamente per ragioni di sicurezza, lo studente uditore deve formalizzare per iscritto l'entrata o l'uscita anticipata con apposito modulo da ritirare presso il centralino e consegnare al docente in servizio nella classe.

Art. 5 – Obblighi

1. L'uditore è tenuto a presenziare alle lezioni per l'intero arco della giornata, secondo l'orario di lezione o, eventualmente, secondo gli accordi presi col Consiglio di Classe.
2. Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel Regolamento d'Istituto e le istruzioni impartite dal docente della classe durante le lezioni.
3. In caso di annotazione disciplinare, il Consiglio di Classe valuterà la sospensione dalle lezioni, in caso di recidiva potrà essere deliberata la definitiva esclusione dello studente uditore dalle lezioni, senza che da ciò sorga alcun obbligo a carico dell'Istituto.



**CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
DI
MASSA CARRARA**



4. Non è richiesta la giustificazione delle assenze. Tuttavia lo studente, sia minorenne che maggiorenne, con la domanda di iscrizione, assume l'impegno prioritario alla frequenza regolare e allo studio, pertanto, in caso di frequenza irregolare, inidonea, ad esclusivo giudizio del Consiglio di Classe, al raggiungimento di un proficuo apprendimento, potrà essere escluso dalla frequenza e allontanato dall'istituto senza che da ciò sorga alcun obbligo a carico dell'Istituto stesso.
5. Lo studente uditore deve uniformarsi agli orari scolastici concordati al momento dell'ammissione: l'ingresso in classe e l'uscita dalla stessa sono consentiti esclusivamente al suono delle campane. L'uditore minorenne in caso di ingresso posticipato o uscita anticipata deve necessariamente osservare le stesse formalità degli studenti minorenni iscritti all'Istituto.
6. Nel caso di studente minorenne e solo dopo reiterate assenze, il Coordinatore di classe avrà cura, tramite la Segreteria didattica, di informare la famiglia.